



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – rinuncia al ricorso e al reclamo – art. 49, comma 6, CGS – controversie di carattere economico – ammissibilità – effetti - art. 306 CPC – estinzione del giudizio

## **Descrizione**

E' ammissibile la rinuncia ad un reclamo – accettata dalla controparte – riguardante una controversia di carattere economico. Ciò si ricava, a contrario, dall'art. 49, comma 6, del Codice di giustizia sportiva secondo cui *“La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.”*. Alla rinuncia segue l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 del codice di procedura civile.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 84/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Della Rocca

## **Riferimenti normativi**

art. 46, comma 9, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0084 CFA del 10 maggio 2022 (U.C. Sampdoria-ACF Fiorentina)**